



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1137-2021 - Seduta N° 3707 - del 10/12/2021 - Numero d'Ordine 25

Prot/2021/87680

Oggetto Legge n. 431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione). "Disposizioni e criteri attuativi del fondo sociale affitti (FSA) 2021".

Struttura Proponente Settore programmi urbani complessi ed edilizia

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 1) sub n)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (*"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"*) e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito il presso il Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (o Fondo Sociale Affitti);
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 19 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n.197 del 18 agosto 2021, con il quale sono state ripartite fra le Regioni le risorse del Fondo nazionale, nonché indicati alcuni criteri di utilizzo delle stesse;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1042 del 16 novembre 2021 con la quale sono state ripartite – tra i Comuni beneficiari – le risorse per l'annualità 2021 del suddetto Fondo pari a € 7.558.159,04=, secondo lo schema di riparto unito al predetto provvedimento (allegato A);

VISTO il decreto del Dirigente n. 7455 del 6/12/2021 con il quale si è provveduto all'impegno delle risorse sopra indicate;

ATTESO che tale provvedimento rinvia ad atto successivo l'approvazione dei criteri procedurali del FSA (Fondo Sociale Affitti), in base ai quali i Comuni destinatari del finanziamento adottano appositi bandi per l'utilizzo dei fondi a favore dei propri cittadini;

CONSIDERATO che – anche al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse per il sostegno alla locazione – il decreto ministeriale di riparto prevede in particolare:

- l'ampliamento dell'accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00= euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento;
- la possibilità che tale riduzione del reddito – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – possa essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

DATO ATTO che il succitato decreto ministeriale di riparto prevede altresì che le risorse assegnate alle regioni possano essere utilizzate – ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998 – anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali;

RITENUTO di accogliere le indicazioni ministeriali all'interno delle disposizioni attuative regionali;

ATTESO che tali disposizioni riprendono essenzialmente la regolamentazione considerata nelle ultime tre annualità del Fondo Sociale Affitti, fatti salvi i necessari aggiornamenti normativi;

RITENUTO, in virtù delle precedenti considerazioni, di dover approvare le "Disposizioni e criteri attuativi del fondo sociale affitti (FSA) 2021" (allegato 1), insieme agli altri documenti necessari allo svolgimento della procedura così come riportati nei seguenti ulteriori allegati:

- schema di bando tipo comunale (allegato 2);
- schema di domanda per l'accesso al contributo (allegato 3);
- scheda di monitoraggio della condizione abitativa (allegato 4);

Su proposta dell'Assessore incaricato delle Politiche Abitative ed Edilizia, dott. Marco Scajola

DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse, cui si fa ogni più ampio riferimento:

1. di approvare le "Disposizioni e criteri attuativi del fondo sociale affitti (FSA) 2021" (allegato 1) e gli ulteriori documenti necessari (allegati n. 2, n. 3 e n. 4), come meglio sotto specificati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Schema di bando tipo comunale (allegato 2);
 - Schema di domanda per l'accesso al contributo (allegato 3);
 - Scheda di monitoraggio della condizione abitativa (allegato 4);
2. di invitare i Comuni destinatari del finanziamento all'adozione di appositi bandi per i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui del all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, riferendosi ai criteri procedurali del FSA (Fondo Sociale Affitti) 2021 indicati nell'allegato 1;
3. di riconoscere agli stessi Comuni, pur nel mantenimento dell'impianto generale dei criteri predetti ai Comuni, la possibilità di adottare un bando in forma coordinata con le condizioni previste dal Fondo inquilini morosi incolpevoli, anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta all'epidemia Covid-19;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1)

DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA) 2021

ARTICOLO 1

(finalità e criteri generali)

1 - Il Fondo Sociale per il sostegno dell’Affitto (FSA) è istituito per agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale.

2 - Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

3 - L’entità del contributo è determinata tenendo conto dell’ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

4 - L’individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all’approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 2

(requisiti di accesso)

1 - Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, nonché i titolari di contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- c) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a unità immobiliari ad uso abitativo primario non incluse nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale provinciale, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (tale valore viene calcolato annualmente dalla competente A.R.T.E.);
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile (senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno);
- h) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= (con una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19);
- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo – dell'onere relativo al canone di locazione così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
- j) canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, non superiore a € 7.800,00 – fatta salva la possibilità di elevare il canone massimo fino a € 8.400,00 – qualora l'importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite.

2 - I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3 - Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

4. I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 3

(determinazione del contributo)

- 1 - Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore e fatti salvi i limiti contributivi di cui ai successivi commi 3 e 4.
- 2 - Ai fini del predetto calcolo si considera il canone pattuito nel contratto di locazione.
- 3 - Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all'importo medio dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio.
- 4 - Il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare € 2.400,00=.
- 5 - Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali.
- 6 - Ove il nucleo familiare del richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.
- 7 - Ove il nucleo familiare del richiedente abbia usufruito del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, la quota destinata alla copertura del canone di locazione non è cumulabile con il contributo FSA 2021.

ARTICOLO 4

(adempimenti dei Comuni)

- 1 - Il Comune, definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata nonché le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto. In ogni caso i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati non possono essere inferiori a 30 giorni e superiori a 45 giorni. La pubblicità degli atti (graduatoria, elenco degli esclusi ecc..) e le comunicazioni agli interessati (ammissione, liquidazione ecc..) si considerano soddisfatte mediante l'affissione all'Albo pretorio e/o la pubblicazione sul sito web del Comune, salvo diversa disposizione comunale.
- 2 - I termini e le condizioni dell'intero procedimento debbono essere chiaramente riportati in un apposito bando comunale, tenuto conto delle indicazioni dei presenti criteri. Ove la quota trasferita dalla Regione sia inferiore a € 1.500,00=, il Comune può destinare l'importo ad interventi di compartecipazione al pagamento del canone di locazione a favore di nuclei familiari in difficoltà, tramite i propri Servizi sociali.
- 3 - Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

- a) verificare, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata, in particolare per tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- b) in seguito alla verifica di cui sopra, accertare eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, ai fini della compensazione di cui al precedente art. 3 commi 6 e 7.

4 - Il Comune presenta alla Regione - utilizzando l'apposito terminale *web* - entro i termini perentori di cui al successivo comma 5, la seguente documentazione:

- l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva di finanziamento (fabbisogno);
- i dati dei richiedenti necessari al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria, ai fini del monitoraggio della condizione abitativa e del controllo delle dichiarazioni;
- la deliberazione recante la messa a disposizione della eventuale quota comunale, quale partecipazione finanziaria al FSA.

5 - La documentazione di cui al comma 4 deve pervenire entro il 30 giugno 2022 a pena di esclusione dalla procedura di finanziamento e conseguente restituzione del contributo già liquidato.

6 - Il Comune segnala altresì eventuali importi giacenti presso le proprie casse, riferiti a somme già trasferite dalla Regione in occasione delle precedenti annualità del Fondo e non ancora impiegate ovvero non riscosse per qualsiasi motivo dai richiedenti originari, ai fini della loro restituzione e/o del loro successivo utilizzo secondo le disposizioni regionali.

ARTICOLO 5

(liquidazione dei contributi - rendicontazione della spesa)

1 - Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dalla Regione con le presenti disposizioni.

2 - Qualora la quota assegnata dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune può procedere alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, ovvero liquidare solo alcuni contributi in base ad una graduatoria di punteggio.

3 - Il Comune provvede alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto e trasmette obbligatoriamente la rendicontazione dell'utilizzo della quota trasferita entro il termine previsto del 30 giugno 2022.

4 - Le risorse non utilizzate dal Comune ovvero i contributi non riscossi dagli interessati per qualsiasi motivo entro l'anno della loro messa a disposizione, saranno oggetto di necessaria segnalazione ai sensi dell'art. 4, comma 6.

ARTICOLO 6

(monitoraggio della condizione abitativa)

1 - I Comuni, oltre ai dati personali (nome, cognome e codice fiscale) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni – nonché per le finalità di cui al Dlgs 31 marzo 1998, art. 59 (Osservatorio della condizione abitativa) e della l. r. 3 dicembre 2007 n. 38, artt. 12 e 13 (Osservatorio regionale del sistema abitativo) – sono tenuti a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

1. numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
2. reddito del nucleo familiare;
3. tipologia del contratto di locazione;
4. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente);
5. superficie lorda dell'alloggio;
6. categoria catastale;
7. numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
8. ammontare delle spese condominiali relative all'anno di riferimento;
9. eventuale avvenuta liquidazione del contributo in precedenti annualità.

ARTICOLO 7

(controlli)

1 - I Comuni effettuano controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

2 - Un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

3 - In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

4 - Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 8

(trattamento dei dati personali)

1 - In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ALLEGATO 2)

SCHEMA DI BANDO TIPO COMUNALE

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021).

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00= (ovvero € 8.400,00=, qualora l'importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite, ferma restando la soglia del contributo massimo).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
ovvero
cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con

- finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all'importo medio dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" (articolo 4):

- * definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata;
- * le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto;
- * le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti.

ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ARTICOLO 5

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" (articolo 6), mediante il portale regionale dedicato.

ALLEGATO 3)

REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 Fondo sociale affitti (FSA) DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto (nome e cognome).....
nato a (prov./ stato estero) il
residente a (prov.)
via n°
cod. fiscale tel.

in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di
via n° come da contratto
di locazione stipulato in data con scadenza in data

presenta domanda

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione .

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

DICHIARA:

- a) di essere cittadino italiano;
- a¹) di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- a²) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Relazione di parentela

- c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, nell'ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ovvero di essere titolare di alloggio dichiarato inagibile o inabitabile;

- d) di non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di residenza (€ _____);
- e) di non essere titolare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici ovvero che l'alloggio è inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono posseduti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare;
- g) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da _____; ovvero non superiore a € 35.000,00= (insieme ad una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19);
- h) che il contratto di locazione dell'alloggio è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di numero in data
- i) che il canone annuale contrattuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a € _____,
- j) che il canone di locazione effettivamente sostenuto nell'anno precedente (escluse le spese di amministrazione) è pari a € _____, così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi _____;
- di non aver beneficiato
ovvero (barrare l'ipotesi corrispondente)
- di aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), per un importo di € _____;
- di non aver beneficiato
ovvero (barrare l'ipotesi corrispondente)
- di aver beneficiato, per un importo annuale di € _____ di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto;
- di non aver beneficiato
ovvero (barrare l'ipotesi corrispondente)
- di aver beneficiato o di aver chiesto il reddito o la pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, per un importo annuale riferito al solo canone di locazione pari a € _____;
- k) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- l) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna superiore ai 110 metri quadrati (estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti);
- m) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti, ne comporteranno il rigetto;

- n) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013;
- o) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione a soli fini statistici e di monitoraggio della condizione abitativa regionale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma.....(*)

(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

ALLEGATO 4)

REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 Fondo sociale affitti MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Il sottoscritto (nome e cognome).....

Codice fiscale.....

A corredo dell'istanza volta ad ottenere la concessione del contributo per il sostegno alla locazione, di seguito fornisce alcune informazioni relative alla propria situazione reddituale, al contratto di locazione e all'alloggio del quale è conduttore, a soli fini statistici e di monitoraggio della condizione abitativa regionale:

1. reddito del nucleo familiare (€ _____)

2. tipologia del contratto di locazione (barrare il caso interessato):
 - concertato
 - libero

3. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (barrare il caso interessato):
 - persona fisica
 - persona giuridica
 - altro ente

4. superficie lorda dell'alloggio M.Q. _____

5. categoria catastale _____

6. ammontare delle spese condominiali € _____

7. assegnazione del contributo in precedenti annualità
 - SI
 - NO

Dichiaro di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma.....(*)

(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-1237

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		07/12/2021 11:45
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		07/12/2021 10:00
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		07/12/2021 09:19
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Silvia RISSO		06/12/2021 20:25
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Carlo LEPORE		06/12/2021 16:27

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria